

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1803

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(ANDREOTTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO

(FANFANI)

COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(COLOMBO)

COL MINISTRO DEL TESORO

(AMATO)

E COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

(FORMICA)

—

Indizione della seconda Conferenza nazionale dell'emigrazione

Presentato il 27 ottobre 1987

ONOREVOLI DEPUTATI! — L'impegno di convocare la seconda Conferenza nazionale dell'emigrazione venne assunto dal Ministro degli affari esteri nel corso del convegno Stato-Regioni tenutosi il 4/5 aprile 1985 alla Farnesina.

Per parte sua, il Governo diede corso a tale impegno mediante l'approvazione, il 9 maggio 1986, di un disegno di legge che — in un testo unificato con altro disegno di legge di iniziativa parlamentare — fu approvato in sede deliberante dalla III Commissione permanente (Affari Esteri — Emigrazione) della Camera dei deputati nella seduta del 4 febbraio 1987.

Purtroppo, la crisi politica e il successivo scioglimento delle Camere hanno fatto decadere il disegno di legge, provocando allo stesso tempo uno slittamento nei tempi di effettuazione della Conferenza, già prevista entro il 31 dicembre 1987.

Rispetto a quando, due anni e mezzo fa, l'idea fu inizialmente lanciata, l'esigenza di un grande incontro di tutte le forze e personalità interessate che consentisse di fare il punto sull'attuale fase dei fenomeni migratori e della problematica delle nostre comunità all'estero è, se mai, venuta accrescendosi.

La prima Conferenza nazionale dell'emigrazione, svoltasi a Roma dal 24 febbraio al 1° marzo 1975, aveva contribuito a determinare nel Paese una presa di coscienza dell'emigrazione come grande questione nazionale. Il periodo intercorso dalla prima Conferenza ad oggi è stato contrassegnato da una serie di fenomeni che hanno modificato in modo assai rilevante i dati del problema. Tra tali fenomeni vanno citati:

l'equilibrio, a livelli contenuti, dei flussi migratori di espatrio e di rimpatrio, che delinea un quadro di sostanziale stabilizzazione delle collettività emigrate;

il perdurare, in alcuni dei paesi di immigrazione, di situazioni economiche di ristagno e di crisi, i cui effetti tendono a scaricarsi sui gruppi sociali marginali, quali i lavoratori stranieri;

lo svilupparsi di una corrente migratoria di lavoratori al seguito di imprese italiane operanti all'estero, con proprie caratteristiche specifiche sia sul piano dei lavoratori ad esso interessati che del tipo dei paesi di immigrazione cui si rivolge.

Tali fenomeni hanno determinato il sorgere, da un lato di problemi peculiari (si pensi ai problemi della tutela della sicurezza e incolumità fisica dei lavoratori al seguito di imprese operanti in aree critiche del mondo), dall'altro di nuovi aspetti di problemi tradizionali (quali quelli legati all'emergere, in emigrazione, di generazioni successive alla seconda, pur attaccate alle proprie radici etniche e culturali o interessate a riscoprirle; le nuove esigenze, sia nel campo della tutela giuridica nei problemi del lavoro e della sicurezza sociale, sia nel campo della formazione o riqualificazione professionale, scaturite dalla crisi economica o dalla ristrutturazione industriale; od infine la problematica legata all'invecchiamento delle comunità italiane all'estero, con i suoi riflessi in particolare nei settori assistenziale e pensionistico).

Ad essi vanno poi aggiunti gli sviluppi che si sono avuti nel campo giuridico-istituzionale. Il riferimento va sia alla

normativa C.E.E. in materia di libera circolazione e tutela per i cittadini comunitari, sia agli strumenti internazionali nel frattempo approvati e ratificati dal nostro Paese (in particolare la Convenzione n. 143 dell'O.I.L., nonché numerosi accordi bilaterali), che stabiliscono nuovi livelli di tutela dei diritti dei lavoratori migranti ed offrono nuovi mezzi per ottenerla; sia alla crescente attività di tutela ed assistenza svolta dalle regioni nei settori di loro competenza (provvidenze per gli emigrati che intendono rimpatriare, attività culturale); sia infine alle leggi dello Stato. Si pensi alle leggi n. 64 del 16 marzo 1976 sull'istituzione del Comitato Interministeriale per l'Emigrazione, n. 205 del 1985 e 530 del 1986, sull'istituzione dei Comitati dell'Emigrazione Italiana. I COEMIT sono oggi una realtà operante in 83 circoscrizioni consolari o di Ambasciata situate in 20 Paesi diversi. Inoltre, la loro nomina (non essendo possibile una loro elezione) è prevista in altre 27 circoscrizioni, tra cui quelle dell'Australia, del Canada e della R.F.G. Il presente disegno di legge riserva appunto ai COEMIT, quali espressione democratica delle principali comunità italiane nel mondo, una parte di grande rilievo nella preparazione della Conferenza e nella scelta dei delegati dall'estero.

Il complesso di sviluppi dianzi accennato induce il Governo — sensibile alle istanze avanzate da più parti politiche e dagli organismi sociali operanti nel settore — a ritenere necessaria ed urgente l'istituzione di un foro che consenta una verifica globale delle politiche attualmente in atto in favore delle comunità italiane all'estero, nonché della vigente normativa interna ed internazionale, al fine di valutarne l'adeguatezza.

Il presente disegno di legge riprende, nella sostanza, quello già approvato all'unanimità dalla Commissione esteri della Camera il 4 febbraio 1987 atto Camera n. 3803. Le sole modifiche di rilievo sono costituite:

dalla nuova data-limite (articolo 1), che prudenzialmente si è ritenuto di indicare (tenuto conto soprattutto delle ne-

cessità organizzative delle pre-conferenze continentali previste all'articolo 3, comma 4) nel 31 dicembre 1988, ferma restando la possibilità del comitato organizzatore di proporre, a norma dell'articolo 5, una data specifica più ravvicinata;

dalla soppressione, nella procedura di designazione dei rappresentanti dei Comitati dell'emigrazione italiana in seno al comitato organizzatore (articolo 3), dell'intervento dello stesso comitato organizzatore, così da snellire la procedura stessa, fermo restando che tali rappresentanti verranno designati nella misura di uno per ognuno dei Paesi in cui i Comitati sono stati eletti o designati;

della fissazione (articolo 7) del criterio di scelta (« rappresentanza proporzionale delle varie componenti ») dei delegati dei COEMIT di nomina consolare analogo a quello dei Comitati eletti (il testo precedente demandava la fissazione del criterio al comitato organizzatore).

Il disegno di legge si compone di nove articoli. Il primo indice la seconda Conferenza nazionale dell'emigrazione, indicando — come si è detto — nel 31 dicembre 1988 il periodo massimo entro il quale essa dovrà svolgersi, e stabilisce i titolari dell'organizzazione, e cioè il Ministero degli affari esteri e il CNEL.

L'articolo 2 fissa gli scopi della Conferenza. Esso mira a consentire alla Conferenza, da un lato di passare in rassegna le problematiche dell'emigrazione tradizionali e nuove dianzi accennate, dall'altro di valutare la rispondenza della vigente normativa italiana e internazionale alle esigenze attuali e di suggerire le eventuali modifiche da apportarvi.

All'articolo 3 è prevista la costituzione di un comitato organizzatore. Di esso si indicano i componenti, sulla base di una ripartizione ispirata a quella del comitato organizzatore del 1975: si è ritenuto peraltro che il comitato stesso sia integrato da rappresentanti dei comitati dell'emigrazione italiana eletti o designati ai sensi delle citate leggi 205 del 1985 e 530 del 1986. Infine sono indicati i compiti

del comitato organizzatore, tra cui di particolare rilievo l'organizzazione di riunioni preparatorie della seconda Conferenza, incluse pre-conferenze continentali da tenersi in Europa, nell'America del Nord, nell'America del Sud e in Australia.

Con l'articolo 4 si prevede che il comitato organizzatore costituisca al proprio interno un comitato ristretto col compito di preparare il lavoro e di vigilare sull'attuazione delle decisioni. Ad esso spettano altresì una serie di incombenze di natura amministrativo-finanziaria (esplicate, nello schema organizzativo della prima Conferenza, da una apposita « giunta tecnica », che si è ritenuto di sopprimere per snellire il meccanismo). Del comitato ristretto è indicata a grandi linee la composizione.

L'articolo 5 prevede che la data specifica della Conferenza sia fissata con decreto del Ministro degli affari esteri, su proposta del comitato organizzatore.

L'articolo 6 concerne la presidenza della Conferenza. Accanto al Presidente (il Ministro degli affari esteri o, per sua delega, il Sottosegretario di Stato all'emigrazione) è previsto che operi, nei giorni della Conferenza, un comitato di presidenza composto dal Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, dai Ministri interessati alla Conferenza e da un rappresentante delle regioni.

L'articolo 7 riguarda la composizione della Conferenza. Sono previste due categorie di partecipanti: i delegati con diritto di voto, e gli invitati, con solo diritto di parola.

I primi vengono designati dai comitati dell'emigrazione italiana e dalle associazioni operanti nel campo dell'emigrazione. Pur senza vincolare le scelte del comitato organizzatore, largamente rappresentativo di coloro che operano nel campo migratorio, il testo prevede che il numero dei delegati provenienti dall'estero sia preponderante e commisurato alle comunità italiane o di origine italiana da essi rappresentate. Quanto agli invitati — di cui si indicano a grandi linee le categorie — essi sono designati

dal comitato organizzatore sulla base di criteri da esso stabiliti.

L'articolo 8 prevede la costituzione di un segretariato della Conferenza, dotato di collaboratori tecnici e guidato da un segretario generale. Quest'ultimo, funzionario della carriera diplomatica di grado non inferiore a Ministro plenipotenziario di 2^a classe, è designato con decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il Presidente del Consiglio Nazionale dell'economia e del lavoro e svolge tutte le funzioni di carattere organizzativo e preparatorio, in attuazione della deliberazioni del comitato organizzatore. È coadiuvato ed eventualmente sostituito da un vice segretario generale.

L'articolo 9 stanziava le somme necessarie per lo svolgimento della Conferenza. Analogamente a quanto è avvenuto nel 1975, è previsto che le somme in questione siano erogate per il tramite del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro. Infatti, al fine di snellire lo svolgimento delle pratiche amministrativo-contabili relative all'organizzazione della Conferenza, è previsto che esse siano svolte secondo le norme che disciplinano l'amministrazione e la contabilità del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Quanto all'ammontare, è prevista una spesa complessiva di lire 5.000.000.000

cui si farà fronte mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per l'anno 1987 all'uopo parzialmente utilizzando quota parte dell'accantonamento « Riordinamento del Ministero degli affari esteri ».

L'esperienza della precedente Conferenza consente di identificare le principali voci di spesa. Esse concerneranno la retribuzione degli esperti e collaboratori assunti a norma dell'articolo 8 dalla legge (fino a 10 elementi, a seconda delle necessità), i compensi per lavoro straordinario al personale fuori ruolo e comandato (13 elementi in tutto), le spese per le missioni in Italia e all'estero del Segretario Generale e dei suoi collaboratori, le spese per la predisposizione della documentazione preliminare della Conferenza (4-5 volumi previsti), le spese per l'organizzazione delle riunioni preparatorie continentali, i rimborsi per la partecipazione dei delegati dei Comitati dell'emigrazione italiana alle riunioni del Comitato organizzatore, le spese di cancelleria, le altre spese organizzative e varie. Nella fase finale alle voci predette si aggiungeranno quelle ben più rilevanti relative all'organizzazione della Conferenza vera e propria, al viaggio ed al soggiorno dei delegati, alla pubblicazione degli atti della Conferenza.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

(Convocazione e organizzazione).

1. È indetta la seconda Conferenza nazionale dell'emigrazione che dovrà svolgersi entro il 31 dicembre 1988.

2. La Conferenza è organizzata congiuntamente dal Ministero degli affari esteri e dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

ART. 2.

(Scopo della Conferenza).

1. La Conferenza ha lo scopo di svolgere un'analisi ed una verifica del fenomeno migratorio, sia nei suoi aspetti tradizionali che in quelli nuovi, e delle evoluzioni intervenute successivamente alla prima Conferenza nazionale dell'emigrazione, al fine di delineare una politica in favore degli italiani all'estero per quanto concerne:

a) la tutela dei diritti dei lavoratori emigrati e dei frontalieri in materia di lavoro, formazione professionale, sicurezza e previdenza sociale;

b) la tutela dei lavoratori al seguito di imprese italiane operanti all'estero in materia di sicurezza e di condizioni di vita e di lavoro;

c) il soddisfacimento delle esigenze scolastiche e culturali delle comunità italiane all'estero;

d) l'individuazione degli strumenti idonei ad una adeguata informazione degli italiani all'estero sui loro diritti e sulle provvidenze che li riguardano;

e) l'esercizio del diritto di voto nelle elezioni italiane;

f) la promozione del libero esercizio dei diritti civili e politici nei paesi di residenza, con particolare riguardo ai diritti di partecipazione politica a livello locale;

g) le iniziative atte a favorire l'integrazione delle comunità italiane nelle società di accoglimento, mantenendo e sviluppando al tempo stesso, anche mediante gli interventi promozionali delle regioni, i legami con il paese d'origine, con particolare attenzione alle esigenze degli appartenenti alla seconda e alle successive generazioni;

h) le misure in favore degli emigrati che decidano di rimpatriare, da concertarsi nel rispetto delle reciproche competenze dello Stato e delle regioni, tenuto conto della situazione dell'occupazione su scala regionale, nazionale, comunitaria e internazionale;

i) l'azione in favore di categorie di italiani all'estero aventi speciali esigenze, quali i giovani, gli anziani e gli invalidi;

l) la promozione della parità nella specifica situazione della donna migrante;

m) la valorizzazione del ruolo e dell'influenza economico-culturale che le comunità italiane all'estero hanno nelle società di accoglimento e dell'apporto che può venire alla comunità nazionale, anche nei riflessi di carattere economico e sociale, con particolare riferimento alle rimesse.

2. La Conferenza ha altresì lo scopo di valutare la rispondenza della vigente normativa italiana ed internazionale alle sopraindicate esigenze e suggerire le eventuali modifiche da apportarvi.

ART. 3.

(Comitato organizzatore).

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, sentito il Comitato interministeriale per l'emigrazione, è co-

stituito un comitato organizzatore della Conferenza, presieduto dal Sottosegretario di Stato per gli affari esteri delegato ai problemi dell'emigrazione e degli affari sociali, e composto da:

a) cinque membri per ciascuno dei rami del Parlamento, designati dai Presidenti delle rispettive Camere tra i membri delle Commissioni permanenti competenti in materia di emigrazione;

b) tre parlamentari europei, scelti dai membri italiani del Parlamento europeo nel proprio interno;

c) due rappresentanti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, designati dal presidente di detto Consiglio;

d) due rappresentanti, o loro supplenti, della Presidenza del Consiglio dei ministri e per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, e un rappresentante, o suo supplente, per ciascuno dei Ministeri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, della pubblica istruzione, dell'agricoltura e foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero;

e) sette rappresentanti delle regioni;

f) sette rappresentanti, designati dalle più importanti associazioni o federazioni operanti nel campo dell'emigrazione;

g) sette esperti in materia di emigrazione, designati dai partiti politici;

h) quattro rappresentanti designati delle organizzazioni sindacali più rappresentative;

i) quattro rappresentanti designati dagli enti di patronato;

l) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni imprenditoriali più rappresentative;

m) quattro esperti nelle materie attinenti agli scopi della Conferenza, scelti dal Ministro degli affari esteri, sentito il

Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

n) due rappresentanti della Commissione nazionale per la realizzazione della parità tra uomo e donna, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 giugno 1984;

o) un rappresentante dei Comitati dell'emigrazione italiana per ciascuno dei Paesi in cui i Comitati sono stati eletti o designati ai sensi delle leggi 8 maggio 1985, n. 205 e 16 agosto 1986, n. 530.

2. I rappresentanti di cui alle lettere e), f), g), h), i) e l) del comma 1 sono designati su richiesta del Ministro degli affari esteri.

3. Con il decreto di cui al comma 1 sono nominati due vicepresidenti del comitato organizzatore, scelti rispettivamente tra i rappresentanti di cui alla lettera c) e tra i rappresentanti di cui alla lettera e) del comma 1.

4. Il comitato organizzatore prende le iniziative occorrenti per la realizzazione della Conferenza. In particolare delibera in ordine ai temi che devono formare oggetto di dibattito, alla designazione dei relatori, ai criteri per la scelta dei delegati e per gli inviti da diramare. Delibera altresì sul regolamento della Conferenza, sull'organizzazione di riunioni preparatorie incluse pre-conferenze continentali da tenersi in Europa, nell'America del Nord, nell'America del Sud e in Australia, nonché su ogni altra questione relativa allo svolgimento dei lavori.

5. Le funzioni di segretario del comitato organizzatore sono svolte dal segretario generale della Conferenza.

ART. 4.

(Comitato ristretto).

1. Il comitato organizzatore nomina tra i suoi membri un comitato ristretto, presieduto dal presidente del comitato organizzatore stesso o da altro membro da lui delegato, e composto da:

a) cinque rappresentanti del Parlamento;

b) un rappresentante del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

c) un rappresentante, o suo supplente, per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale;

d) tre rappresentanti dei Comitati dell'emigrazione italiana, designati dai rappresentanti dei Comitati stessi in seno al comitato organizzatore;

e) nove altri membri in rappresentanza di enti o categorie determinati dal comitato organizzatore, designati dai membri del comitato appartenenti ai rispettivi enti o categorie.

2. Il comitato ristretto ha il compito di preparare il lavoro del comitato organizzatore e di vigilare sull'attuazione delle decisioni adottate.

3. Il comitato ristretto, in conformità delle direttive del comitato organizzatore, provvede inoltre a quanto necessario per assicurare l'ordinato e proficuo svolgimento dei lavori sul piano amministrativo. In particolare, esso precisa i criteri di utilizzazione del personale addetto al segretariato della Conferenza ed i relativi compensi; impartisce direttive per l'assunzione degli impegni di spesa da parte del segretariato generale e stabilisce i limiti e le materie nel cui ambito egli ha facoltà di assumere direttamente detti impegni; approva il rendiconto delle spese predisposto dal segretario generale della Conferenza.

4. Le funzioni di segretario del comitato ristretto sono svolte dal segretario generale della Conferenza.

ART. 5.

(Data della Conferenza).

1. La data della Conferenza viene fissata con decreto del Ministro degli affari esteri, su proposta del comitato organizzatore.

ART. 6.

(Presidenza della Conferenza – Comitato di presidenza).

1. La Conferenza è presieduta dal Ministro degli affari esteri, o dal sottosegretario di Stato per gli affari esteri delegato ai problemi dell'emigrazione e degli affari sociali, assistito da un comitato di presidenza composto dal presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, o da un vice presidente da lui delegato, dai Ministri facenti parte del Comitato interministeriale per l'emigrazione, dai Ministri dell'interno e del commercio con l'estero, o da sottosegretari da loro delegati, e da un rappresentante delle regioni, designato dai membri del comitato organizzatore, di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 3.

2. I lavori della Conferenza possono essere presieduti, nelle diverse tornate o nelle commissioni in cui la Conferenza riterrà di articolarsi, anche da uno dei componenti del comitato di presidenza.

ART. 7.

(Delegati e invitati alla Conferenza).

1. Partecipano alla Conferenza, oltre ai componenti del comitato organizzatore e del comitato di presidenza, i membri delle Commissioni permanenti della Camera e del Senato competenti in materia di emigrazione, i delegati designati dalle associazioni, o loro federazioni, operanti nel campo dell'emigrazione, nonché i delegati designati dai Comitati dell'emigrazione italiana, scelti con il criterio di una rappresentanza proporzionale di tutte le liste che hanno ottenuto seggi, ovvero di tutte le varie componenti nel caso dei Comitati designati ai sensi dell'articolo 24, secondo comma, della legge 8 maggio 1985, n. 205. La ripartizione dei delegati deve avvenire in modo che il numero dei delegati provenienti dall'estero sia preponderante e commisurato anche alla consistenza delle comunità di origine italiana

nei vari paesi. Il numero dei delegati è fissato dal comitato organizzatore, cui spetta altresì di decidere i criteri di ripartizione tra estero ed Italia e tra i vari paesi, nonché il numero delle designazioni da effettuarsi rispettivamente dai Comitati dell'emigrazione italiana e dalle associazioni, o loro federazioni, operanti nel campo dell'emigrazione.

2. Sono invitati dal presidente della Conferenza, sulla base di criteri stabiliti dal comitato organizzatore, rappresentanti delle istituzioni, di organismi od enti italiani e stranieri pubblici e privati interessati ai problemi dell'emigrazione, nonché esperti negli stessi problemi.

3. Nei lavori della Conferenza hanno diritto alla parola tutti i partecipanti, delegati e invitati di cui ai commi 1 e 2. Hanno diritto di voto solo i soggetti di cui al comma 1.

ART. 8.

(Segretariato e segretario generale della Conferenza).

1. Il segretariato della Conferenza nazionale dell'emigrazione è istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

2. Il segretariato è diretto dal segretario generale, collocato nella posizione di fuori ruolo per la durata dell'incarico anche in eccedenza alle quote stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571, o da altre disposizioni legislative o regolamentari, ed assistito da un vice segretario generale. Esso è costituito da dipendenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, delle amministrazioni dello Stato di cui alla lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 3, comandati, nei limiti di un contingente globale non superiore a dodici unità.

3. A seconda della necessità, il segretario generale è autorizzato ad assumere, con contratto di diritto privato a tempo determinato, esperti e collaboratori a livello di concetto, esecutivo od ausiliario per un contingente che non superi complessivamente le dieci unità. Il relativo

provvedimento, disposto dal segretario generale sentito il comitato ristretto, determina la durata dell'incarico e la misura del compenso.

4. Gli incarichi di segretario generale e di vice segretario generale della Conferenza sono conferiti con decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, a funzionari della carriera diplomatica di grado non inferiore, rispettivamente, a ministro plenipotenziario di seconda classe e a consigliere di legazione.

5. Il segretario generale, che è sostituito in caso di assenza o di impedimento dal vice segretario generale, attua le deliberazioni del comitato organizzatore e del comitato ristretto, assume gli impegni di spesa necessari per l'organizzazione e lo svolgimento dei lavori della Conferenza ed effettua i relativi pagamenti, assiste il presidente della Conferenza o chi lo sostituisce nella presidenza dei lavori, cura la pubblicazione della documentazione preparatoria e degli atti della Conferenza.

ART. 9.

(Copertura finanziaria).

1. Per l'organizzazione e lo svolgimento della Conferenza è stanziato un contributo straordinario di lire 5 miliardi, da iscriverne su apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro concernente le spese per il funzionamento del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro per l'esercizio finanziario 1987.

2. Le somme non impegnate nell'anno finanziario 1987 possono essere utilizzate, per gli stessi fini, nei due anni successivi.

3. La gestione delle somme suindicate è disciplinata dalle norme, in quanto applicabili, del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 17 maggio 1967, e successive modificazioni, che regola l'amministrazione e la contabilità del CNEL, fatte salve, per quanto

attiene agli organi di decisione, di consulenza o di controllo sulle spese, le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge.

4. All'onere di lire cinque miliardi derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il detto anno, all'uopo utilizzando quota parte dell'accantonamento « Riordinamento del Ministero degli affari esteri ».

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 10.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.